

4. Quarto motivo, vertente sul fatto che l'analisi del nesso di causalità realizzata dalla convenuta viola l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 978/2012 in quanto le gravi difficoltà affrontate dall'industria dell'Unione europea non deriverebbero in modo sufficientemente diretto dal volume e dai prezzi delle importazioni della Cambogia. Nei limiti in cui, secondo i ricorrenti, il regolamento 2019/67 si è basato su un'analisi cumulativa, lo stesso avrebbe violato altresì l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 978/2012.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha ommesso di rivelare diversi fatti o considerazioni principali o elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in violazione dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 1083/2013 della Commissione, del 28 agosto 2013 ⁽³⁾, articolo 38 del regolamento n. 978/2012 e dei diritti di difesa dei ricorrenti.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che il fascicolo costituito è molto lacunoso e sarebbe privo di importanti informazioni. Ciò costituirebbe una violazione dell'articolo 14 del regolamento delegato (UE) n. 1083/2013 della Commissione, dell'articolo 38 del regolamento n. 978/2012 e dei diritti di difesa dei ricorrenti.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia in relazione alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania (GU 2019, L 15, pag. 5).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU 2012, L 303, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1083/2013 della Commissione, del 28 agosto 2013, che stabilisce norme relative alla procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie e di adozione di misure di salvaguardia generale a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU 2013, L 293, pag. 16).

Ricorso proposto il 12 aprile 2019 — Bilde/Parlamento

(Causa T-248/19)

(2019/C 213/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Dominique Bilde (Lagarde, Francia) (rappresentante: F. Wagner, avocat)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Parlamento europeo P8_TA-PROV(2019)0137, del 12 marzo 2019, sulla domanda di revoca dell'immunità della ricorrente 2018/2267(IMM), ritirando effettivamente l'immunità della ricorrente;
- condannare il Parlamento europeo alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 266), dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5, del regolamento interno del Parlamento europeo (GU 2005, L 44, pag. 1) e delle comunicazioni ai membri nn. 11/2003 e 11/2016.

2. Secondo motivo, vertente su uno sviamento di procedura, più in particolare sulla violazione dell'articolo 443 della comunicazione ai membri n. 11/2016, in quanto la finalità sottesa alle indagini sarebbe quella di compromettere l'attività politica della ricorrente, il che configurerebbe una fattispecie di *fumus persecutionis* nei suoi confronti.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi generali del diritto dell'Unione «ne bis in idem» e «una via electa», su uno sviamento di procedura e su un abuso di potere.

Ricorso proposto il 15 aprile 2019 — Wieland-Werke/Commissione

(Causa T-521/19)

(2019/C 213/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Wieland-Werke AG (Ulm, Germania) (rappresentanti: U. Soltész, C. von Köckritz e K. Winkelmann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea nel caso M.8900 — Wieland/Aurubis Rolled Products/Schwermetall del 5 febbraio 2019;
- condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce undici motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso errori manifesti fondando la decisione impugnata sul concetto errato di segmento cosiddetto «di alta fascia» invece di fondarla sul mercato di riferimento per i prodotti laminati in rame come definito dalla Commissione medesima.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe fornito né una definizione né una descrizione chiara del segmento cosiddetto «di alta fascia», sul quale ha fondato — insostenibilmente — la sua valutazione. L'approccio della Commissione sarebbe manifestamente erroneo e ipotetico.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso errori manifesti di valutazione contraddicendo le sue stesse conclusioni nella decisione di autorizzazione nel caso M.8909- KME/MKM.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe applicato una teoria del danno *sui generis* senza precedenti e insostenibile collegando in modo inappropriato effetto orizzontale e non orizzontale e confondendo le indicazioni chiare e rigorose fornite dalle linee guida sulle concentrazioni.